



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 30/04/2021

Oggetto: CANONE UNICO COMUNALE . APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTARI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **aprile**, alle ore **18:30**, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Ai sensi del decreto del Sindaco prot. n. 19202 del 28/10/2020, all'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X In presenza	
2. AGRICOLA Luisa		X
3. AMBROSIO Erik		X
4. BERNARDI Giuseppe	X in presenza	
5. BODINO Anna	X a distanza	
6. BONA Marco	X a distanza	
7. FANTINO MAURO	X a distanza	
8. GIORDANO Piermario	X a distanza	
9. GOLETTI Paolo	X a distanza	
10. IMBERTI Clelia	X a distanza	
11. MACCARIO Ilda	X a distanza	
12. AGOSTO Silvana	X a distanza	
13. MONACO Alessandro	X a distanza	
14. PAPALIA Francesco	X a distanza	
15. DUTTO Antonella	X a distanza	
16. ROBBIONE Roberta	X a distanza	
17. TRONCI Giorgia	X a distanza	
Totale	15	2

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, in presenza, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 22/12/2020 con cui è stato istituito il Canone Unico patrimoniale come su precisato ed è stato approvato il relativo regolamento, con decorrenza 1/01/2021;

Precisato inoltre che con la stessa deliberazione è stato approvato il relativo regolamento inerente il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con decorrenza 01/01/2021;i

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, secondo la quale Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

RITENUTO di proporre alcune modifiche ai regolamenti approvati, allo scopo di perfezionare meglio sia l'iter istruttorio, sia i meccanismi tariffari sempre nell'ottica di confermare la linea dell'invarianza di gettito indicata dal legislatore e adottata nella manovra di bilancio 2021-2023;

Precisato inoltre che la normativa su citata istitutiva del canone unico ha stabilito che per le occupazioni realizzate nelle aree mercatali il canone unico comprende anche la tariffa rifiuti giornaliera, motivo per cui le tariffe specifiche sono state adeguate per ricomprendere la stessa, atteso che il costo del servizio smaltimento rifiuti deve per espressa previsione legislativa, essere coperto dal relativo corrispettivo tariffario;

Rilevato inoltre come sia necessario estendere l'esenzione per le occupazioni edili nel centro storico anche a tutte quelle realizzate per effettuare interventi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Dato atto inoltre che si è integrato il testo regolamentare con la prassi gestionale adottata dal nostro comune per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Precisato inoltre che ai sensi dell'art.1, comma 169 della legge 296 /2006, “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO inoltre l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

il d.l.41/2021 che all'art.30 comma 4 ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di legge per l'approvazione dei bilanci degli enti locali 2021 -2023;

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni

VISTO il parere favorevole, espresso in data 22/04/2021 dal Responsabile del Servizio _Tributi_, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso in data __22/04/2021_ dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri Comunali che saranno oggetto di apposita trascrizione che verrà allegata all'originale della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le allegate modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , (Allegato A)
3. di approvare il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845 (allegato B)
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione dei presenti regolamenti nel rispetto delle disposizioni del TUEL
5. di disporre le modifiche regolamentari approvate entrano in vigore con decorrenza 1/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(BERETTA Gian Paolo) *

IL SEGRETARIO GENERALE
(TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 . Le concessioni di suolo pubblico e le autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie sono rilasciate nel rispetto del d.lgs.285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e del regolamento comunale per l'installazione di insegne e tende. 2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque eventuale canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali vigenti.	Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 . Le concessioni di suolo pubblico e le autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie sono rilasciate nel rispetto del d.lgs.285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e del regolamento comunale per l'installazione di mezzi pubblicitari e tende. 2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque eventuale canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali vigenti.
Articolo 9 Istanza e rilascio della concessione 1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	Articolo 9 Istanza e rilascio della concessione 1. Il responsabile del procedimento è il SUAP (Sportello unico per le attività produttive) .

riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo specifiche previsioni legislative, l'ufficio competente provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi termini più brevi previsti dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione o concessione da parte dell'ufficio competente è subordinato al pagamento del canone dovuto o della prima annualità dello stesso nel caso di concessioni pluriennali. 2 Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al <u>15%</u> del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione. 3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. 4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici comunali o altri enti competenti ove, per	Il SUAP riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia la procedura istruttoria. Salvo specifiche previsioni legislative, il SUAP provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi termini più brevi previsti dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato al pagamento del canone dovuto o della prima annualità dello stesso nel caso di concessioni pluriennali. 2 Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici 3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. 4. Il SUAP verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici comunali o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di <u>10</u> giorni dalla data della relativa richiesta. 5. Il SUAP entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria
---	---

la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di <u>10</u> giorni dalla data della relativa richiesta. 5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi: a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico; c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in una serie di eventi, per il quale gli stessi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione. 6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente	o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi: a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico; c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in una serie di eventi, per il quale gli stessi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione. 6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede a dare comunicazione al richiedente dell'importo da versare -anche tramite l'eventuale competente Concessionario- con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2. 7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
---	--

Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2. 7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate. 8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. 9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8__ in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo stesso e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza. 10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. 11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni. 12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per	8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. 9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8__ in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo stesso e consentita, dalla data indicata nel provvedimento o dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza. 10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. 11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
---	--

compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.	
--	--

Articolo 17 Istruttoria amministrativa	Articolo 17 Istruttoria amministrativa
1. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta. 2. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati. 3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato. 4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria. 5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di	1. Il responsabile del procedimento è lo Sportello unico per l'Edilizia (SUE). 2. Il SUE, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o ad altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta. 3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla richiesta di determinazione del canone all'ufficio tributi comunale, il quale effettuato il conteggio entro il termine massimo di 10(dieci) giorni, lo trasmette al SUE. Il SUE ne dà comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata dal SUE, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta preventivo di competenza di altri soggetti pubblici o privati. 4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato. 5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria. 6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o,

esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva. 6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. 11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate 12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.	ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva. 7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. 8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate 9. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti
Articolo 18 Procedure 1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta. 2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla	Articolo 18 Soppresso

data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. 3. Il diniego deve essere espresso e motivato.	
--	--

Articolo 25 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.	Articolo 24 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico . 5.L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento. Le superfici autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: devono essere sommate e arrotondando unicamente la loro somma. Le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
Articolo 27 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. 2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.	Articolo 26 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

Articolo 28	Articolo 27
(comma 817 e 826) Determinazione delle tariffe annuali 1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata e per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione; La tariffa ordinaria è determinata in base al comma 826 dell'art.1 della legge 160/2019, per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari: secondo la seguente classificazione: a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 4. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'<u>ALLEGATO A</u> del presente Regolamento. 5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.	(comma 817 e 826) Determinazione delle tariffe annuali 1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata e per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione; 2. La tariffa ordinaria è determinata in base al comma 826 dell'art.1 della legge 160/2019, per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari. 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 4. In assenza di modifiche delle tariffe ordinarie, si procede ad applicazione delle tariffe già in vigore.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.	
Articolo 29 (comma 827) Determinazione delle tariffe giornaliere 1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione. 2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari: secondo la seguente classificazione: a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del <u>15</u> per cento rispetto alla 1a. o 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione	Articolo 28 (comma 827) Determinazione delle tariffe giornaliere 1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione. 2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nell' ALLEGATO A del presente Regolamento.

indicati nell' ALLEGATO A del presente Regolamento. 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 4 bis) Con riferimento alla pubblicità temporanea il canone applicabile alle esposizioni è sempre rapportato al metro quadrato al mese anche se l'esposizione ha durata inferiore. 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.	4. In assenza di modifiche delle tariffe ordinarie, si procede ad applicazione delle tariffe già in vigore..
--	---

Articolo 30 (COMMA 829) Determinazione del canone	Articolo 29 (COMMA 829) Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. 2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di 'esposizione pubblicitaria. 3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento. 4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. 5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. 6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.	1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. 2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Per la pubblicità temporanea, ad esclusione di quella disciplinata all'art. 25 commi 8 e 9 il canone applicabile alle esposizioni di durata inferiore al mese equivale al canone al mese per metro quadrato anche se l'esposizione ha durata inferiore. 3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. 4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. 5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.	posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
Articolo 31 Sono <i>esenti</i> dal canone di concessione: 1. le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato; 2. le occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti; le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive; 3. le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale; 4. le occupazioni realizzate nell'ambito del MERCATO DELLE CASTAGNE e del MERCATO DELLE CHIOCCIOLE istituiti sul territorio comunale per la commercializzazione dei prodotti previsti negli appositi regolamenti. 5. le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;	Articolo 30 Sono <i>esenti</i> dal canone di concessione: 1)le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'<i>articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 2)le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; 3)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; 4)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; 5)le occupazioni di aree cimiteriali; 6)le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; 7)i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; 8)i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico

6. le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze; 7. le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; 8. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose; 9. le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio; 10. le fioriere e simili, l'arredo urbano in genere, purché non delimitino un'area soggetta a COSAP; 11. le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli; 12. le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale; 13. le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;	di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; 9)le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; 10)le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; 11)le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: a. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; b. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; c. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; 12)le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; 13)i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; 14)i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; 15)i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi
--	--

14. le occupazioni con passi carrai, accessi ai fondi rustici e passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburante; 15. le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti; 16. le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile anche se gestite da enti o aziende nell'ambito del servizio idrico integrato o di irrigazione dei fondi e comunque le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; 17. le occupazioni di soprassuolo pubblico con tende e insegne; 18. le occupazioni con apparecchi automatici e simili; 19. le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso; 20. le occupazioni di cui all'art.7 comma 6; 21. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa; 22. le occupazioni di aree cimiteriali; 23. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 24. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo e sottosuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni di cui all'art. 21	pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; !6)i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap. 17)le occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti; 18)le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive; 19)l e occupazioni realizzate nell'ambito del MERCATO DELLE CASTAGNE e del MERCATO DELLE CHIOCCIOLE istituiti sul territorio comunale per la commercializzazione dei prodotti previsti negli appositi regolamenti. 20)le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze; 21)le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; 22)le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose; 23)le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio; 24)le fioriere e simili, l'arredo urbano in genere, purché non delimitino un'area soggetta a canone; 25)le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli; 26)le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
--	---

comma 3, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.	27)le occupazioni con passi carrai, accessi ai fondi rustici e passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburante; 28)le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti; 29)le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile anche se gestite da enti o aziende nell'ambito del servizio idrico integrato o di irrigazione dei fondi e comunque le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; 30)le occupazioni di soprassuolo pubblico con tende e insegne; 31)le occupazioni con apparecchi automatici e simili; 32)le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso; 33) le occupazioni occasionali di cui all'art.7; 34)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa; 35)le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 36) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo e sottosuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni di cui all'art33 e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.
Articolo 32 Riduzioni del canone 1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni: a) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati; b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio	Articolo 31 Riduzioni del canone 2. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni: a) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati; b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini economici. Nel caso in cui le

pubblicitario sia effettuata per fini economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone; c) E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati; d) E' disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante. e) dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.; f) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;	fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone; c) E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati; d) E' disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. - e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.; f) E' disposta la riduzione del canone del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per quelle di durata non inferiore ad un mese, a condizione che sia stipulata apposita convenzione; g) E' disposta la riduzione del canone del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;
---	---

g) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per quelle di durata non inferiore ad un mese, a condizione che sia stipulata apposita convenzione; h) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;	
Articolo 35 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella: standard moltiplicata per gli indici di cui all'allegato c) 3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;	Articolo 34 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella: standard moltiplicata per gli indici di cui all'allegato c) 3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; 4. Nel caso in cui venga richiesta l'affissione con urgenza, ovvero entro 24 ore dalla richiesta nei giorni feriali oppure nei giorni festivi e prefestivi, è dovuta una maggiorazione di cui all'allegato.
Articolo 36 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;	Articolo 35 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. 3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. 4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.	b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. 3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. 4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
Articolo 37 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;	Articolo 36 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.	c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 38 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni 1. Le affissioni effettuate direttamente dai soggetti di cui all'art. 16 del presente regolamento devono essere eseguite secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle prenotazioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata tempestivamente al richiedente. 2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno preventivamente sottoporre all'ufficio affissioni i manifesti che intendono affiggere al fine della timbratura degli stessi, dalla quale risulterà chiaramente l'autorizzazione all'esposizione esente e la durata della stessa; 3. Ogni soggetto, nel limite dei 55. mq. degli impianti riservati, come individuati con deliberazione della giunta comunale, potrà affiggere un numero massimo di 15 manifesti formato 70X100 per un periodo massimo di 15 giorni relativi a ciascuna distinta campagna pubblicitaria; 4. La durata dell'affissione decorre dal giorno indicato sul timbro apposto dal servizio	Articolo 37 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni . Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle richieste le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico. 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

affissioni, senza possibilità di proroga qualora avvenga in data successiva, salvo disponibilità di spazi; 5. colui che ha materialmente provveduto all'affissione ha l'obbligo di comunicare all'ufficio affissioni l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi, al fine delle opportune verifiche e controlli; 6. L'affissione ai sensi del presente articolo è esente dal pagamento dei diritti e dovrà essere eseguita a cura del richiedente, con il rispetto di tutte le norme vigenti sia del codice della strada che in materia ambientale e di ordine pubblico avendo cura di non coprire manifesti con timbro in corso di validità ; 7. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta. 8. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della prenotazione. 9. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo. 10. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia. 11. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.	5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,00 per ciascuna commissione. . Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle richieste 10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti; al fine della salvaguardia delle entrate tributarie comunali, in ipotesi di affissioni abusive sarà automaticamente applicata la maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs.507/93, in base allo specifico principio di garantire comunque al Comune il maggior presunto introito che si sarebbe potuto realizzare qualora l'affissione fosse stata regolarmente commissionata. 11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno
--	---

12. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini: a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 32 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione. b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 32 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione. 13 Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.	materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta. 12. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati, le palizzate ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.
	Art.38. Consegna del materiale da affiggere 1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo. 2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia. 3. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.
	Art. 39 - Annullamento della commissione 1. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o

	parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini: a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 32 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione. b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 32 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione. 2. Il materiale relativo alle richieste annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.
--	--

Art. 39

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno in corso, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di

Art. 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno in corso, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3 Nel caso di nuova concessione o di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro

pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. 6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. 7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. 8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. 9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.	e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. 7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. 8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
Articolo 48 Attività Edile 1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. 2. Sono esenti le occupazioni di cui al comma 1 realizzate nel centro storico comunale,	Articolo 49 Attività Edile 1. Per le occupazioni di suolo pubblico la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. 2. Sono esenti le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati realizzate per gli interventi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi	SOPPRESSO

soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie. 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. 4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del <u>15%</u> per cento rispetto alla 1a.	
<u>Allegato B</u> - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. <u>2</u> categorie. 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD pari ad € 40,00.	SOPPRESSO
	<u>Allegato A</u> - Determinazione della misura delle tariffe ordinarie¹

	1. TARIFFA STANDARD ANNUALE: Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti: <table><tr><td>TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</td></tr><tr><td>€ 40</td></tr></table> 2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA: Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti: <table><tr><td>TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</td></tr><tr><td>€ 0,70</td></tr></table> 3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI: <table><tr><td>TARIFFA BASE AFFISSIONI</td></tr><tr><td>€ 0,70</td></tr></table> Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE	€ 40	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE	€ 0,70	TARIFFA BASE AFFISSIONI	€ 0,70
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE							
€ 40							
TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE							
€ 0,70							
TARIFFA BASE AFFISSIONI							
€ 0,70							
	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni						

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE Tariffa standard 40	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA Tariffa standard 0,70
	1) occupazione di suolo pubblico generica	0,64	2,87
	2) distributori di carburanti	0,98	
	4) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	0,64	1,42
	5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante		0,57
	6) chioschi e edicole	0,98	
	8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza-con autoscale		2,87
	9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		1,42
	10) attività edile		1,42
	12) Esposizione merci fuori negozio	0,645	2,87
	14) Occupazione con elementi di arredo	0,64	2,87
	16) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni,		1,42

	comitati, partiti politici		
	19.1) Insegna di esercizio non luminosa con superficie da 1 a 5,5 mq	0,50	2,85 mensile
	19.2) Insegna di esercizio luminosa con superficie da 1 a 5,5 mq	1,01	5,70 mensile
	19.3) Insegna di esercizio non luminosa con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	0,75	4,28 mensile
	19.4) Insegna di esercizio luminosa con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	1,26	7,14 mensile
	19.5) Insegna di esercizio non luminosa con superficie superiore a 8,5 mq	1,00	5,70 mensile
	19.6) Insegna di esercizio luminosa con superficie superiore a 8,5	1,51	8,57 mensile

	20.1) Impianto pubblicitario non luminoso con superficie da 1 a 5,5 mq	0,50	2,85 mensile
	20.2) Impianto pubblicitario luminoso con superficie da 1 a 5,5 mq	1,01	5,70 mensile
	20.3) Impianto pubblicitario non luminoso con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	0,75	4,28 mensile
	20.4) Impianto pubblicitario luminoso con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	1,26	7,14 mensile
	20.5) Impianto pubblicitario non luminoso con superficie superiore a 8,5 mq	1,00	5,70 mensile
	20.6) Impianto pubblicitario luminoso con superficie superiore a 8,5	1,51	8,57 mensile
	21) Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli e natanti:	0,50	

	22) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa:	2,4 veicolo portata fino a 30 q 3,6 per portata superiore 30 q 1,2 altri veicoli	
	23.1) Preinsegne non luminose con superficie da 1 a 5,5 mq	0,50	2,85 mensile
	23.2) Preinsegne luminose con superficie da 1 a 5,5 mq	1,01	5,70 mensile
	23.3) Preinsegne non luminose con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	0,75	4,28 mensile
	23.4) Preinsegne luminose con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	1,26	7,14 mensile
	23.5) Preinsegne non luminose con superficie superiore a 8,5 mq	1,00	5,70 mensile
	23.6) Preinsegne luminose con superficie superiore a 8,5	1,51	8,57 mensile
	24) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica	0,64 (da sommare alla tariffa determinata nelle varie tipologie di seguito elencate)	2,87 al giorno (da sommare alla tariffa determinata nelle varie tipologie di seguito elencate)

	25) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	1,00 conto proprio 2,00 conto altrui	6,91 (/30) primi 30 gg 3,88 (/30) per i giorni successivi ai 30 gg
	26) Volantinaggio per persona a giorno		7,14
	27) Pubblicità fonica per postazione a giorno		20,6
	28) Striscione traversante la strada a giorno		0,19
	29) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno	2.90	166
	30) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno	1,45	83
	31) Pubblicità realizzata con proiezioni		6,91 primi 30 gg 3,88 giorni successivi ai 30 gg
	32) Pubblicità in vetrina	0,50	2,85 mensile 0,095 al giorno
	33) Locandine e altro materiale temporaneo		2,85 mensile 0,095 al giorno

	34) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	0,50	2,85 mensile 0,095 al giorno
	35) affissione manifesto 70x100 – 100x70 - fino a 10 gg - da 10 a 15 gg - da 16 a 20 gg - da 21 a 25 gg - da 26 a 30 gg		2,42 3,17 3,91 4,65 5,40
	36) affissione manifesto 100x140 – 140x100 - fino a 10 gg - da 10 a 15 gg - da 16 a 20 gg - da 21 a 25 gg - da 26 a 30 gg		4,85 6,34 7,80 9,25 10,80
	37) affissione manifesto 140x200 - fino a 10 gg - da 10 a 15 gg - da 16 a 20 gg - da 21 a 25 gg - da 26 a 30 gg		9,71 12,69 15,66 18,62 21,60

	38) manifesto 300 x 400		Tipologia non presente
	39) manifesto 600 x 300		Tipologia non presente
	40) maggiorazione affissione urgente		36,89

Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali 1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, definita in base alla classe demografica di appartenenza e pari a € 40,00,in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati: a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1a. 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 3. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell' allegato "A"del presente Regolamento. 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.	Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali 1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, definita in base alla classe demografica di appartenenza e pari a € 40,00,in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 3. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell' allegato "A"del presente Regolamento. 4. In caso di assenza di aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie, si procede ad applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 10 (comma 842) Determinazione delle tariffe giornaliere 1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 definita in base alla classe demografica di appartenenza e pari a € 0,70,in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa	Articolo 10 (comma 842) Determinazione delle tariffe giornaliere 1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 definita in base alla classe demografica di appartenenza e pari a € 0,70,in base alla quale è determinato il canone da

è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari: a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1a. 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell' allegato "A" del presente Regolamento. 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.	corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari: 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell' allegato "A" del presente Regolamento. 4. In caso di assenza di aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie, si procede ad applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 11 (comma 843) Determinazione del canone 1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. E' prevista la riduzione della misura del canone 1) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per quelle di	Articolo 11 (comma 843) Determinazione del canone 1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

durata non inferiore ad un mese , a condizione che sia stipulata apposita convenzione;	
--	--

Allegato A

**- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI
MULTIPLICATORI**

(vecchia versione)

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	40
2° categoria	
3° categoria	

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
1° categoria	0,70
2° categoria	
3° categoria	

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
--------------------------	---------------------------

1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,60
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore	0,80
3) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1,00
4)Occupazioni oltre le 9 ore tariffa giornaliera	1,43
5) occupazioni realizzate fuori dai mercati	1,43
6) occupazioni realizzate da produttori agricoli	1,00
7) occupazioni realizzata da spuntisti	1,00
8) occupazioni realizzate in occasione di Fiere	1,71
9) occupazioni realizzate in fiere fino a 4 ore	0,72
10) occupazioni realizzate in fiere fino a 6 ore	0,96
11) occupazioni realizzate in fiere fino a 9 ore	1,2
12) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

(nuova versione)

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
40

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
0,70

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base

alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.TEMP.	
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore alimentari	0,21 +tari 0,11 (0.16 al lordo del 30%)	0,37
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore alimentari	0,28 + tari 0,1(0 .16 al lordo del 30%) 1	0,44
3) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore alimentari	0,35+ tari 0,11 (0.16 al lordo del 30%)	0.51
4) Occupazioni oltre le 9 ore tariffa giornaliera alimentari	0,51 +tari 0,11 (0.16 al lordo del 30%)	0,67
5) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore non alimentari	0,21 + tari 0.03	0,252

	(0,04 2 al lordo del 30%)	
6) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore non alimentari	0,28 + tari 0.03 (0,04 2 al lordo del 30%)	0,322
7) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore non alimentari	0,35 + tari 0.03 (0,04 2 al lordo del 30%)	0.392
8) Occupazioni oltre le 9 ore tariffa giornaliera non alimentari	0,51 + tari 0.03 (0,04 2 al lordo del 30%)	0,552
9) occupazioni realizzate in occasione di Fiere	1,71	
10) occupazioni realizzate in fiere fino a 4 ore	0,72	
11) occupazioni realizzate in fiere fino a 6 ore	0,96	
12) occupazioni realizzate in fiere fino a 9 ore	1,2	
13) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70	